



Osservatorio Giurisprudenziale

Nota d'Autore del 18 ottobre 2026

di

Dott. Stanislao De Matteis

e

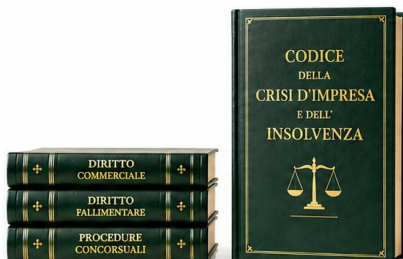
Dott. Filippo D'Aquino

«IL CRAM DOWN NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Abstract

La relazione ricostruisce lo stato della giurisprudenza di merito e di legittimità sul cram down nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con particolare attenzione all'omologazione forzata in presenza del dissenso dei creditori pubblici.

Ne emerge un istituto stabile nei presupposti, fissati dalle Sezioni Unite Manzon, ma ancora incerto nei confini: ambito applicativo, formazione delle classi, ruolo della finanza esterna, regime intertemporale del Correttivo-ter.



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Avvocati
- Commercialisti
- Curatori
- Liquidatori giudiziali
- Advisor
- Componenti O.C.C.

Indice:

1. Introduzione; oggetto e metodo
2. *Il quadro normativo*
3. *I profili processuali*
4. *L'ambito di applicazione*
5. *Il giudizio di convenienza*
6. *Classi e ristrutturazione trasversale*
7. *Conclusioni*

1. **Introduzione: oggetto e metodo**

Con l'espressione *cram down* si indica, nel lessico delle procedure concorsuali, il potere del tribunale di omologare uno strumento di regolazione della crisi nonostante il dissenso di uno o più creditori, o di intere classi.

L'istituto realizza un bilanciamento delicato. Da un lato vi è il principio maggioritario, e con esso l'autonomia negoziale dei creditori; dall'altro l'interesse alla conservazione del valore dell'impresa e alla migliore soddisfazione complessiva del ceto creditorio.

Il tema ha assunto un rilievo particolare con riferimento ai crediti tributari e contributivi. In molte crisi d'impresa l'Erario e gli enti previdenziali sono i creditori di maggior peso, e il loro voto è spesso determinante.

Il legislatore ha perciò previsto che il loro dissenso, o la loro inerzia, possano essere superati dal giudice quando la proposta risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La relazione muove dall'esame della giurisprudenza più recente, di merito e di legittimità, e la organizza per temi anziché per autorità giudicante.

Dopo un inquadramento normativo (par. II), si esaminano i profili processuali (par. III), l'ambito di applicazione dell'istituto (par. IV), il contenuto del giudizio di convenienza (par. V) e le questioni legate alla formazione delle classi e alla ristrutturazione trasversale (par. VI).

Per ciascun tema si distingue, ove rilevante, tra la disciplina anteriore e quella successiva al d.lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter).

2. Il quadro normativo

2.1. Le tre forme di *cram down* nel Codice della crisi

Il Codice della crisi conosce almeno tre meccanismi di omologazione forzata, che operano su piani distinti ma spesso si sovrappongono nella stessa procedura.

a) Il *cram down* «di convenienza» su opposizione.

È la forma più risalente, erede dell'art. 180, comma 4, l. fall.

Il creditore dissenziente può contestare in sede di opposizione la convenienza della proposta. Il tribunale omologa comunque se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quella ottenibile nella liquidazione giudiziale (art. 112 CCII).

La legittimazione a sollevare la contestazione è diversamente modulata: nel concordato in continuità spetta a qualsiasi creditore dissenziente; nel concordato liquidatorio solo al creditore di una classe dissenziente o, in assenza di classi, ai dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto.

b) La ristrutturazione trasversale dei debiti.

Nel concordato in continuità, l'art. 112, comma 2, CCII consente di omologare anche quando non tutte le classi abbiano approvato.

Occorre che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione; che il valore eccedente (il c.d. surplus concordatario) assicuri alle classi dissenzienti un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore; che nessun creditore riceva più del proprio credito.

Occorre infine l'approvazione della maggioranza delle classi, di cui almeno una di creditori privilegiati, oppure, in mancanza, l'approvazione di almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, applicando l'ordine delle prelazioni anche al surplus (lett. d).

c) Il *cram down* fiscale e contributivo.

Negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII), il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.

Sono richiesti due presupposti: che l'adesione sia determinante per il raggiungimento delle percentuali o delle maggioranze, e che la proposta sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La Cassazione ha chiarito il rapporto tra queste figure. Il *cram down* fiscale non costituisce un giudizio autonomo, ma aggiunge alla valutazione di convenienza propria del *cram down* ordinario la *fictio* del raggiungimento delle maggioranze, ossia dell'adesione del creditore pubblico alla proposta (Cass., n. 5258/2026).

(segue.....)

(segue.....)

2.2. La matrice giurisprudenziale: le Sezioni Unite del 2021

Il punto di riferimento dell'intera materia resta Cass., SS.UU., n. 8504/2021 (c.d. sentenza Manzon), resa nel vigore della legge fallimentare.

Le Sezioni Unite hanno ricondotto al tribunale concorsuale il sindacato sul dissenso dell'Amministrazione e lo hanno circoscritto alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il giudice non entra nel merito delle ragioni del dissenso, ma accerta se il creditore pubblico riceverebbe di più dalla liquidazione.

Le pronunce successive, anche sotto il Codice della crisi, si presentano in larga parte come sviluppi di quel principio.

Come si vedrà (par. V), la sua principale conseguenza pratica è lo spostamento del contenzioso sulla determinazione del valore di liquidazione.

2.3. Le riforme del 2023 e del 2024 e il problema intertemporale

La disciplina è stata oggetto di due interventi ravvicinati. Il d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha modificato l'art. 63 CCII, restringendo le condizioni del cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione.

Il d.lgs. n. 136/2024 (Correttivo-ter) ha poi ridisegnato l'istituto, estendendone l'operatività e regolando il raccordo tra la fase stragiudiziale e quella di omologazione.

Sul tema delle classi incide, da ultimo, l'art. 4 del d.lgs. n. 147/2026.

La successione di discipline ha generato un contenzioso intertemporale rilevante.

Una parte significativa delle pronunce di legittimità del 2026 riguarda infatti procedure regolate dal testo anteriore al Correttivo-ter, e risolve questioni che il legislatore ha nel frattempo superato.

Di esse si dà conto nei capitoli che seguono, segnalando di volta in volta il regime applicabile.

III. I profili processuali

3.1. Il termine di novanta giorni negli accordi di ristrutturazione

Il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione presuppone il decorso dei novanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale e contributiva.

Si tratta di un presupposto processuale, strutturalmente analogo alla condizione di procedibilità rappresentata dalla mediazione obbligatoria: la sua mancanza non attiene al merito della proposta, ma impedisce che la fase giurisdizionale si apra validamente.

La Cassazione (n. 34377/2024) ha ricostruito la funzione di questo termine.

I termini per l'opposizione all'omologa decorrono dall'iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese; per i creditori pubblici, tuttavia, essi presuppongono che il dissenso sulla proposta sia già stato espresso.

Il decorso del termine per esprimere il dissenso assume così un ruolo procedimentale: segna la chiusura della fase stragiudiziale, culminata nell'accordo o nella «proposta non assentita», e l'avvio della fase giurisdizionale finalizzata all'omologazione.

A sostegno della soluzione la Corte ha richiamato l'art. 63, comma 3, CCII, come riformulato dal d.lgs. n. 136/2024, secondo cui la domanda di omologazione è proposta «decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo».

La novella è stata qualificata, sotto questo specifico profilo, come norma di interpretazione, e dunque applicabile anche ai procedimenti pendenti.

3.2. Opposizione e legittimazione al reclamo

Il secondo profilo riguarda il rapporto tra opposizione all'omologazione e reclamo.

Il problema era già noto nel vigore dell'art. 180, comma 4, 1. fall., e la Cassazione lo ha risolto in termini rigorosi.

In Cass., n. 22936/2026 all'Erario erano offerti circa 600 mila euro a fronte di un credito di 60 milioni.

Nonostante la sproporzione, il ricorso dell'Amministrazione è stato dichiarato inammissibile: è legittimato a reclamare contro il decreto di omologazione soltanto chi abbia proposto opposizione all'omologa.

L'orientamento è consolidato (Cass., n. 24840/2024; Cass., n. 1033/2024; Cass., n. 5310/2024).

In quest'ultimo caso reclamante era l'INPS, che non aveva aderito alla proposta, ma non aveva neppure proposto opposizione.

La regola si spiega alla luce della natura del cram down fiscale descritta da Cass., n. 5258/2026.

Poiché esso aggiunge al giudizio di convenienza soltanto la *fiction* dell'adesione, non esonera il creditore pubblico dall'onere di far valere il proprio dissenso nelle forme ordinarie.

La mancata adesione non equivale a opposizione: il creditore pubblico che non si oppone accetta, sul piano processuale, l'esito del giudizio di omologazione.

3.3. Ammissibilità e voto: il divieto di valutazioni anticipate

App. Firenze, 25 luglio 2024, in riforma di Trib. Grosseto, 9 maggio 2024, ha affermato che il tribunale non può anticipare alla fase di ammissibilità la valutazione circa l'esito del voto di Agenzia delle Entrate e INPS.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la proposta prefigurando il voto contrario dei creditori pubblici, anche sulla base dell'esito negativo di una precedente procedura.

La Corte d'appello ha censurato questa impostazione. Il giudizio sul cram down appartiene alla fase di omologazione e presuppone che il voto sia stato espresso. Una pronuncia *ante tempus* priverebbe il debitore della possibilità di ottenere l'omologazione forzata e i creditori pubblici della possibilità di rivalutare la proposta.

IV. L'ambito di applicazione

Il nodo più dibattuto riguarda le procedure alle quali il cram down fiscale può essere esteso.

La giurisprudenza tende a leggerlo come strumento legato al risanamento o, quanto meno, a una soluzione negoziata della crisi.

Ne restano esclusi gli strumenti che ne sono privi o che dispongono di una disciplina speciale.

4.1. Il concordato semplificato

Secondo App. Lecce, 15 gennaio 2025, nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non trova applicazione la transazione fiscale.

La proposta può tuttavia prevedere una graduazione del credito tributario in ragione dell'incapienza del patrimonio.

Il credito è infatti, per la parte non soddisfacibile, sostanzialmente inesigibile.

La Corte richiama il ragionamento seguito dalla Corte di giustizia UE in materia di IVA nel caso *Degano Trasporti*: la falcidia del credito erariale è compatibile con il sistema quando lo Stato non riceverebbe di più dalla liquidazione.

Il limite è dunque lo stesso del cram down: il creditore pubblico deve ricevere un trattamento non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale.

4.2. Il concordato nella liquidazione giudiziale

Trib. Milano, 12 giugno 2025, ha escluso l'applicabilità del cram down fiscale al concordato nella liquidazione giudiziale (già concordato fallimentare), che non persegue alcuna finalità di risanamento.

La pronuncia si pone in contrasto con un orientamento di merito favorevole all'estensione: Trib. Teramo, 19 aprile 2021; Trib. Firenze, 21 febbraio 2022; Trib. Torre Annunziata, 2 febbraio 2024.

Il contrasto riflette due letture dell'istituto.

Per la prima, il cram down fiscale è un rimedio all'inerzia o al dissenso irragionevole del creditore pubblico, e come tale è applicabile in ogni procedura concorsuale in cui il suo voto sia decisivo.

Per la seconda, esso è funzionale alla conservazione dell'impresa e non si giustifica dove l'impresa è già in liquidazione.

(segue.....)

(segue.....)

4.3. Il concordato minore

Cass., n. 14555/2026 ha escluso che al concordato minore si applichi l'art. 88 CCII, nella parte in cui richiede il preventivo parere conforme della Direzione regionale.

La disciplina del sovraindebitamento è speciale e autosufficiente, e preclude il ricorso all'analogia *legis*.

La soluzione è coerente con altre pronunce che, a fini diversi, hanno negato l'estensione al concordato minore di regole dettate per il concordato preventivo (Cass., n. 17721/2025; Cass., n. 28574/2025).

4.4. Il concordato in continuità anteriore al Correttivo-ter

Per le procedure regolate dal testo anteriore al d.lgs. n. 136/2024, la Cassazione ha escluso l'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità (Cass., n. 15593/2026). L'orientamento è stato confermato da Cass., n. 22241/2026, in un caso di continuità indiretta.

La ragione sistematica è esplicitata da Cass., n. 19790/2026.

Nel concordato liquidatorio restava fermo il principio di maggioranza: occorre la maggioranza delle classi e la maggioranza per teste.

L'omologazione senza approvazione dei creditori e la conversione in voto favorevole del voto contrario del creditore pubblico coinvolto nella ristrutturazione possono convivere soltanto dopo il Correttivo-ter.

La differente legittimazione all'opposizione per difetto di convenienza (par. 2.1, lett. a) conferma la diversa collocazione del principio maggioritario nelle due tipologie di concordato.

4.5. Gli accordi di ristrutturazione: l'accordo unius creditoris e la retroattività del d.l. n. 69/2023

L'accordo con il solo creditore pubblico. Cass., n. 7347/2026 ha dichiarato inammissibile, nel regime anteriore al Correttivo, l'accordo di ristrutturazione fondato soltanto sul mancato dissenso dell'Erario.

La disciplina sopravvenuta non si applica quando la proposta sia stata presentata prima della sua entrata in vigore; nel caso deciso, a dire il vero, era la domanda di omologazione a essere anteriore.

La pronuncia richiama Cass., n. 5918/2026, capostipite dell'indirizzo, relativa a una proposta precedente al Correttivo.

L'indirizzo si pone in continuità con Cass., n. 32954/2024, resa sull'accordo ex art. 182-bis l. fall.

Un accordo deve «preesistere»: non può ridursi a una soluzione unilaterale del debitore che nessun creditore, compresi quelli pubblici, abbia mai accettato.

Può mancare la soglia del 60%, colmata dal cram down, ma un nucleo minimo di creditori aderenti deve comunque esistere.

La retroattività del d.l. n. 69/2023. Cass., n. 5309/2026 ha ritenuto retroattiva, e non costituzionalmente illegittima, la disciplina introdotta dal d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023.

Nel caso deciso la proposta di transazione fiscale era stata notificata all'Agenzia delle Entrate il 21 luglio 2023, dopo l'entrata in vigore del decreto ma prima della legge di conversione.

(segue.....)

4.6. Gli accordi di ristrutturazione in continuità

App. Milano, 9 luglio 2026, pronunciandosi sull'art. 63, comma 4, CCII, ha escluso che un accordo di ristrutturazione possa qualificarsi in continuità quando prospetti una continuità meramente temporanea, sostenuta da mezzi di terzi.

L'art. 84, comma 3, CCII ammette che la continuità operi «anche in misura non prevalente», ma ciò non basta: occorre un effettivo piano di prosecuzione dell'attività d'impresa.

La qualificazione non è nominalistica, perché dalla continuità dipende l'accesso a un regime più favorevole per il debitore.

V. Il giudizio di convenienza

5.1. Il parametro: il valore di liquidazione

Nel concordato liquidatorio il giudizio del tribunale si esaurisce nella verifica della convenienza della proposta rispetto al valore di liquidazione.

È la stessa logica già espressa dall'art. 180, comma 4, l. fall., che faceva riferimento alle «alternative concretamente praticabili».

Cass., n. 10723/2026 richiede che la proposta assicuri al creditore pubblico un miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale; in senso conforme Cass., n. 5866/2026.

Il confronto non riguarda quindi l'entità assoluta della falcidia, ma la differenza tra ciò che il creditore riceve con la proposta e ciò che riceverebbe senza di essa.

Lo mostra, sia pure indirettamente, la vicenda decisa da Cass., n. 22936/2026: l'omologazione di una proposta pari all'1% del credito erariale è rimasta ferma, sebbene per ragioni processuali (par. 3.2).

5.2. Il medesimo criterio negli accordi di ristrutturazione

Lo stesso parametro vale per gli accordi di ristrutturazione. Secondo Cass., n. 35085/2024, l'art. 182-bis, comma 5, l. fall. «impone al tribunale di provvedere all'omologa alla sola condizione che l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% prevista dal primo comma della norma e la proposta di soddisfazione sia conveniente per l'amministrazione rispetto all'alternativa liquidatoria, sulla base delle risultanze dell'attestazione».

Il controllo si articola dunque in due passaggi, entrambi oggettivi: la decisività dell'adesione mancante e la convenienza rispetto alla liquidazione.

Non vi è spazio per una valutazione discrezionale dell'opportunità della proposta o delle ragioni del dissenso.

Segue.....

5.3. Il nodo della stima

Tutte queste pronunce discendono dalle Sezioni Unite Manzon, secondo cui è sindacabile soltanto la non convenienza rispetto al valore di liquidazione.

La conseguenza è che la partita si gioca quasi interamente sulla determinazione di quel valore.

Sul piano pratico ciò significa che la qualità dell'attestazione diventa decisiva.

Il creditore pubblico che intenda opporsi non può limitarsi a lamentare l'esiguità dell'offerta, ma deve contestare la stima dell'alternativa liquidatoria: il valore attribuito agli attivi, i tempi e i costi della liquidazione, il rango dei crediti che vi concorrerebbero.

Specularmente, il debitore ha interesse a una stima prudente e analiticamente motivata, perché è su di essa che il tribunale fonderà il giudizio di omologazione.

VI. Classi e ristrutturazione trasversale

La formazione delle classi è il terreno sul quale il cram down fiscale si intreccia con la ristrutturazione trasversale dell'art. 112, comma 2, CCII.

Qui la giurisprudenza è meno assestata, e la Cassazione è stata investita delle questioni principali con un'ordinanza interlocutoria.

6.1. La classe comune di tributi erariali e locali

Trib. Venezia, 12 dicembre 2024, ha ammesso che negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa i tributi erariali e quelli locali confluiscono in un'unica classe.

L'effetto pratico è rilevante: l'assenso dei creditori erariali può essere esteso, attraverso il meccanismo dell'efficacia estesa, anche agli enti locali inclusi nella stessa classe. Sul tema incide ora l'art. 4 del d.lgs. n. 147/2026, di cui occorrerà verificare l'impatto sulla soluzione accolta.

6.2. Classe «interessata» e classe «maltrattata»

Ai fini della lett. d) dell'art. 112, comma 2, CCII rileva l'approvazione di una classe che sarebbe soddisfatta, almeno in parte, se l'ordine delle prelazioni si applicasse anche al surplus.

La giurisprudenza di merito ha ricostruito in senso ampio questa nozione di classe «interessata».

Vi rientra anche la classe collocata più in basso nella graduazione che, incapiente nella liquidazione, riceverebbe utilità dalla proposta, cioè la classe portata *in the money* dal piano (Trib. Genova, 17 giugno 2024; Trib. Bergamo, 11 aprile 2023).

Distinta è la nozione di classe «maltrattata», cioè della classe dissenziente che riceve dalla proposta meno di quanto le spetterebbe in base alle regole di distribuzione.

Su di essa si è soffermato Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 luglio 2026, che ha ritenuto che la classe decisiva è la prima classe che, se si applicassero i principi della responsabilità patrimoniale (priorità assoluta), sarebbe maggiormente soddisfatta rispetto al piano.

6.3. Finanza esterna e surplus concordatario

Il ruolo della finanza esterna è oggetto di letture non coincidenti.

Trib. Pavia, 2 aprile 2025, ha esaminato un concordato non approvato da una sola classe ma sostenuto dalla maggioranza delle classi.

In tale ipotesi il soddisfacimento delle classi può essere assicurato anche con risorse esterne, purché resti integro il requisito della lett. d): la proposta deve essere approvata da almeno una classe di creditori cui non è offerto il pagamento integrale e che sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, applicando l'ordine delle prelazioni anche al surplus.

In senso più restrittivo, App. Brescia, 13-17 novembre 2024, e Trib. Mantova, 14 marzo 2024, hanno affermato che la finanza esterna non costituisce surplus ai fini dell'individuazione della classe maltrattata.

Essa non consente quindi di derogare alle ordinarie regole di approvazione dell'art. 109 CCII. È questa la linea ripresa nell'ordinanza interlocutoria di cui al par. 6.5.

6.4. Il voto dei privilegiati soddisfatti oltre 180 giorni

Ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII, i creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano solo se il pagamento avviene entro 180 giorni dall'omologazione; la regola è analoga a quella dell'art. 64-bis, comma 7, CCII per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Se il termine è più lungo, i privilegiati votano.

Resta però da chiarire in che termini essi siano svantaggiati rispetto all'alternativa liquidatoria, e quindi se e come possano concorrere a formare la maggioranza delle classi.

La questione richiama quella, già affrontata sotto la legge fallimentare, dell'ammissione al voto dei privilegiati nel concordato in continuità quando il creditore sopporti un termine di soddisfacimento superiore ai «normali» tempi della liquidazione (Cass., n. 11882/2020).

6.5. L'ordinanza interlocutoria Cass., n. 15593/2026

Le questioni esaminate nei paragrafi precedenti convergono nell'ordinanza interlocutoria n. 15593/2026.

Il caso riguarda un concordato in continuità con sei classi e transazione fiscale.

I temi rimessi non riguardano direttamente la transazione fiscale, ma incidono sulla struttura del concordato e quindi sulla possibilità stessa di superare il dissenso del creditore pubblico.

Class e	Creditori	Voto
1	Privilegiati, pagati integralmente oltre 180 giorni	Favorevole
2	Privilegiati, pagati integralmente oltre 180 giorni	Favorevole
3	INPS / INAIL	Contraria
4	Agenzia delle Entrate / AdER	Contraria
5	Tributi locali	Astenuta
6	Chirografari	Favorevole

segue.....)

Tre sono i profili sottoposti alla Corte.

Il voto della classe chirografaria. La sesta classe è *out of the money*: nella liquidazione non riceverebbe nulla.

È dunque, per definizione, una classe interessata, perché composta da creditori che hanno interesse ad approvare una proposta senza la quale resterebbero insoddisfatti.

Non è però una classe maltrattata: tale sarebbe piuttosto la terza classe (INPS), classe privilegiata interessata che non ha espresso voto favorevole (i.e., che ha votato contro).

Si pone quindi il problema se il voto della classe chirografaria possa valere ai fini della lett. d).

La finanza esterna. Se la finanza esterna non costituisce surplus ai fini dell'individuazione della classe maltrattata, essa non consente di derogare alle ordinarie regole di approvazione dell'art. 109 CCII.

Il voto delle classi privilegiate. Le classi 1 e 2 votano perché pagate oltre 180 giorni. Occorre stabilire se e in che misura esse siano svantaggiate rispetto alla liquidazione, e quindi se il loro voto favorevole possa sorreggere la maggioranza delle classi.

La risposta della Corte sarà decisiva per la tenuta della ristrutturazione trasversale nei concordati in cui il creditore pubblico è la classe dissenziente di maggior peso.

VII. Conclusioni

L'esame della giurisprudenza consente di distinguere un nucleo ormai consolidato da una serie di questioni ancora aperte.

Il nucleo consolidato è quello tracciato dalle Sezioni Unite Manzon.

Il cram down fiscale si innesta sul cram down ordinario, aggiungendovi la sola finzione dell'adesione.

Il sindacato del giudice si limita alla decisività dell'adesione mancante e alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il creditore pubblico che non si oppone all'omologazione perde la legittimazione al reclamo.

Il giudizio sul voto non può essere anticipato alla fase di ammissibilità.

Le questioni aperte riguardano soprattutto i confini dell'istituto e possono così essere riassunte.

L'estensione del cram down fiscale alle procedure prive di finalità di risanamento, a partire dal concordato nella liquidazione giudiziale, su cui il merito è diviso.

La nozione di classe interessata e di classe maltrattata e il ruolo della finanza esterna nel calcolo del surplus, oggi al vaglio della Cassazione.

Il diritto di voto dei privilegiati soddisfatti integralmente ma oltre 180 giorni, e il peso di quel voto nella maggioranza delle classi.

Tema, questo, già trattato dal giudice di legittimità sotto la disciplina abrogata, laddove ha ritenuto che possono essere ammessi al voto i creditori privilegiati nel concordato in continuità, nella misura in cui il creditore sopporta per la sua soddisfazione un termine superiore a quello imposto dai "normali" tempi della liquidazione (Cassazione, n. 11882/2020) e sul quale è chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia in relazione alla disciplina vigente.

Segue.....

Segue.....

La qualificazione degli accordi di ristrutturazione in continuità, subordinata a un effettivo piano di prosecuzione dell'attività.

L'incidenza del d.lgs. n. 147/2026 sulla formazione delle classi di creditori pubblici.

Sul piano operativo, il dato unificante è la centralità della stima del valore di liquidazione.

Poiché il giudice non sindacava le ragioni del dissenso ma soltanto la convenienza, è sulla qualità dell'attestazione e sulla credibilità dell'alternativa liquidatoria che si decide, nella maggior parte dei casi, l'esito dell'omologazione forzata.



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco